

L'iscrizione al CONI è la condizione necessaria per la tassazione agevolata dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Francesco Saverio Verga

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Coordinatore area scientifico didattica di Diritto Tributario e docente presso la SSPL dell'Università Europea di Roma

Il trattamento, ai fini reddituali e previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi.

Le attività ispettive condotte dagli organi accertatori negli ultimi anni, sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l'utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione il criterio di tassazione per i redditi diversi<sup>1</sup>, disciplinato dall'art. 67<sup>2</sup>, comma 1, lett. m), del DPR n. 917 del 22/12/1986, Testo Unico delle Imposte su i Redditi.

Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, come di seguito si vedrà, non sempre hanno fornito una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare.

Lo stesso Ministero del lavoro, con la Circolare del 21/02/2014, ha ravvisato *“l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con l'Inps, di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli Enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex art. 67 primo comma, lett. m), ultimo periodo del Tuir”*.

In tal senso risulta di sicuro interesse quanto affermato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera Circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, con la quale si forniscono le indicazioni ed i chiarimenti necessari per le attività di vigilanza sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche, laddove ha evidenziato che il (i) formale riconoscimento del Coni e (ii) la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore determinano l'applicabilità di un regime agevolato, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale per i soggetti in parola.

---

<sup>1</sup> Si tratta di una categoria eterogenea e residuale, dove le ipotesi più diffuse, e segnalate al fisco, sono i redditi di lavoro autonomo occasionale .....Danno luogo a redditi diversi alcuni proventi concettualmente omogenei ad un'altra categoria di reddito, ma sprovvisti di una particolare caratteristica per esservi inclusi; si pensi ai redditi di immobili situati all'estero ( ), ai redditi da sublocazione, ovvero ai proventi di attività occasionali d'impresa e di lavoro autonomo ( ). Questi ultimi rappresentano il grosso dei redditi diversi, confermando il fondamentale ruolo segnaletico delle ritenute operate dal cliente (vi rientrano 490.000 contribuenti mentre l'impresa occasionale, dove la ritenuta non è prevista, totalizza solo 21.000 contribuenti). Raffaello Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Ed. Dike 2016, pag. 552.

<sup>2</sup> Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti, nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:.....m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi (.....) erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

In primo luogo va ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell'art. 90 della L. n. 289/2002<sup>3</sup> e ss. modificazioni, nell'art. 7 del D.L. n. 136/2004<sup>4</sup>, convertito dalla L. n. 186/2004, negli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69 comma 2<sup>5</sup>, del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale privilegiato di tali rapporti, unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 23 marzo 1981<sup>6</sup> per lo sport professionistico.

Il quadro giuridico che emerge evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle SSD ed alle ASD, giustificato dalla funzione sociale<sup>7</sup> da esse svolte.

Infatti, l'esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

Occorre anche segnalare che la normativa statale di settore fa espresso riferimento a quella sportiva che la integra e ne consente la concreta attuazione.

In tal senso si ritiene di sicuro interesse quanto indicato nell'articolo 61 dalla cosiddetta "legge Biagi"<sup>8</sup>, confermato dalla "Legge Fornero"<sup>9</sup> e dal successivo "Jobs Act"<sup>10</sup>.

Venendo al merito di tali rapporti ed al presupposto del regime agevolativo in narrativa, è necessario, preliminarmente, porre l'attenzione su due aspetti:

1. qualifica del soggetto che eroga il compenso;
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

Sul primo punto è di supporto la pronuncia della Corte di Appello di Firenze che con sentenza n. 683/14 dell'8/10/14, afferma che *"...la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti*

---

<sup>3</sup> Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

<sup>4</sup> Art. 7, Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

<sup>5</sup> 2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

In tal senso appare doveroso precisare che il limite reddituale di esenzione, pari ad Euro 7.500,00, indicato nell'articolo 69 del TUIR, non trova formalmente riscontro ai fini ENPALS, che con la Circolare n. 13 del 2007, fa riferimento al limite di esenzione contributiva pari ad Euro 4.500, 00 euro annui. Si ritiene tuttavia che la differenza sia riconducibile al fatto che il suddetto limite di Euro 4.500,00 faccia riferimento al limite reddituale vigente nell'anno di emanazione della Circolare e che come chiarito nelle Circolari INPS n. 32/2001 e 41/2003 e nella nota INAIL 02/05/2001, il limite di esenzione previdenziale debba far riferimento a quanto indicato nella legislazione tributaria dei redditi diversi.

<sup>6</sup> Si noti che con riferimento al presente provvedimento, Il Ministero delle Finanze, ha emanato, fra le più significative, le seguenti istruzioni : Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 19 dicembre 2001, n. 213/E.

<sup>7</sup> Le associazioni sportive, politiche, ricreative, culturali, etc. esprimono una sorta di "consumo collettivo", finanziandosi coi contributi dei soci (quote associative) e senza essere "commerciali", cioè dover applicare l'IVA sulle quote associative e altri "rimborsi spese specifiche" ricevuti dai soci. Raffaello Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Ed. Dike 2016, pag. 552.

<sup>8</sup> D.Lgs n. 276, del 10 settembre 2003

<sup>9</sup> Cfr. art 1 co. 23 Legge n. 92/2012.

<sup>10</sup> Cfr. artt. 1 e 2, co 1, Legge n. 1813/2014.

*ma anche a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche..".* Principio confermato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n.1172/14 del 10 dicembre 2014: *"ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I."*<sup>11</sup>.

Del medesimo avviso è la Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli, che con decreto del 29 ottobre 2015, ha posto l'attenzione sul presupposto del riconoscimento C.O.N.I. del soggetto erogante.

Pertanto, non solo è necessario che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche, ma il soggetto erogante deve essere anche riconosciuto dal C.O.N.I.

Nell'ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; per quanto riguarda, invece, le singole associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, occorre avere riguardo ad ulteriori aspetti.

Come noto, le agevolazioni sono applicabili unicamente alle ASD e SSD che perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro.

Per l'individuazione di tali soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di *"unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche"* (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004), il quale *"trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi"*.

Tali caratteristiche delineano, pertanto, una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che "gestiscono" lo sport con fine di lucro.

Tale certificazione attualmente avviene attraverso l'iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive<sup>12</sup>, che è stato oggetto di una profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per eliminare quei fenomeni di elusione spesso riscontrati in sede di verifica.

Gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I., a seguito di un confronto con l'INPS e con l'Agenzia delle entrate, hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura dell'associazione/società sportiva e l'effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS<sup>13</sup>).

La corretta individuazione dei soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la condizione principale per l'applicazione del regime agevolativo; ciononostante è, altresì, necessario che, successivamente, si proceda alla valutazione delle attività svolte dai singoli collaboratori.

---

<sup>11</sup> In tal senso vedi anche C. App. Firenze, n. 6383/2014, Trib. Venezia, Sez. Lav., n. 1060/2010.

<sup>12</sup> Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

<sup>13</sup> Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti Promozione Sportiva.

Come detto in precedenza, le prestazioni sono analiticamente indicate dal legislatore attraverso l'art. 67 del TUIR e le norme successive che ne hanno definito con precisione i limiti.

L'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a contribuzione - *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*.

L'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008<sup>14</sup>, convertito da L. n. 14/2009, ha successivamente chiarito il concetto di *“esercizio diretto di attività sportive”*, precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva. fornendo pertanto l'interpretazione autentica del contenuto della lettera m) comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

Su tale argomento è intervenuto dapprima l'Enpals con la Circolare n. 18 del 9 novembre 2009, dove ha precisato che le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, citato, hanno *“fornito un'interpretazione «autentica» della locuzione utilizzata dal legislatore, all'art. 67, comma 1, lettera m), del (...) TUIR, con l'intento di qualificare le attività i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi diversi”*, precisando in particolare *“che - anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”*.

Quindi, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 17/05/2010 n. 38, ha confermato che *“Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008 ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate - formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica - a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.”*

Sempre l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 74 del 03/06/2005, fornisce chiarimenti dirimenti in merito al trattamento tributario agevolato sui compensi erogati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, affermando che, in mancanza del requisito soggettivo del soggetto erogante, Federazione sportiva nazionale non riconosciuta dal C.O.N.I. e rapporti di collaborazione coordinata e

---

<sup>14</sup> ...Nelle parole *«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche»* contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

continuativa non direttamente finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche, non trova applicazione il trattamento tributario agevolato previsto dalla lettera m), comma 1, dell'articolo 67, dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999<sup>15</sup>, ma devono essere assoggettati a tassazione secondo le modalità ordinarie.

Sulla base di questi chiarimenti normativi e di prassi è possibile avere un quadro di riferimento per definire le prestazioni che rientrano nell'art. 67 del TUIR, ma è indispensabile, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività.

Appare opportuno chiarire che la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo<sup>16</sup>, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla Federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni.

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole Federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la

---

<sup>15</sup> 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (pari a euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

<sup>16</sup> L'atto occasionale, isolato, privo di una continuità temporale ( ), è invece irrilevante ai fini IVA, mentre, ai fini delle imposte dirette va inquadrato nella categoria residuale dei "redditi diversi" (paragrafo 8.6). Vedremo che le attività indipendenti e continuative di carattere non materiale, ma intellettuale o artistico (professioni intellettuali, attività artistiche e simili) sono fiscalmente inquadrare nella categoria del lavoro autonomo, con alcune differenze, rispetto all'impresa, indicate al par.8.1. Raffaello Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Ed. Dike 2016, pag. 472.

capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi "*natura professionale*".

Si ricorda che la stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al C.O.N.I. la competenza per il riconoscimento "*delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara*", deve essere intesa come uno strumento volto a fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di svolgere in Italia le attività sopra elencate.

In tal senso si precisa che per effetto, del Piano Nazionale di riforma delle professioni e della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 264 del 14 giugno 2016<sup>17</sup>, tale competenza afferisce alle sole professioni legate alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che disciplina il settore professionistico (oggi riconosciuti solo per il calcio, il ciclismo, la pallacanestro ed il golf), mentre non riguarda, contestualmente, il mondo sportivo dilettantistico.

Da ultimo, appare di sicuro interesse il secondo periodo della stessa lettera m), comma 1, dell'articolo 67, introdotto dall'articolo 90, comma 3, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha inteso estendere il citato trattamento di favore anche ai "*rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*".

In tal senso le Risoluzioni n. 74 del 03/06/2005 e n. 34/E del 26 marzo 2001, emesse dall'Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che sono ricompresi nel regime agevolato i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche. Riguardo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali si riferisce il secondo periodo della lettera m), comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 ha precisato che rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali, ad esempio, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

In definitiva, la lettera Circolare n. 1 del 1° dicembre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il pregio di chiarire che l'applicazione della norma agevolativa, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, dei compensi erogati ai collaboratori delle associazione/società sportive dilettantistiche è consentita solo al verificarsi del formale riconoscimento da parte del Coni di queste ultime ed allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche del collaboratore, e pertanto detti compensi saranno esenti fino al limite di 7.500 euro annui<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Nel corso della quale è stato approvato il Regolamento ai sensi del Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività sportive a titolo oneroso di di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara.

<sup>18</sup> Per completezza si precisa che secondo il più volte richiamato art 69 del TUIR, superato tale limite si applicherà una ritenuta d'imposta del 23% (più addizionali) fino a 28.158,28 euro e, oltre, si dovrà applicare la ritenuta d'acconto ordinaria.